



— TRIBUNALE —

In casa ne aveva quasi mezzo chilo

La quantità da sola non è un reato

Droga, assolto perchè malato di tumore

L'avvocato ha dimostrato che il giovane usava hashish e marijuana come antidolorifici

di ELISABETTA ROSSI

Si alla scorta personale di hashish o marijuana per uso terapeutico e cannabis come anti-dolorifico nelle cure farmacologiche. Sono i due principi affermati dal Tribunale di Urbino con una sentenza che ha assolto un giovane (difeso dall'avvocato Giovanni Chiarini) dall'accusa di detenzione a fini di spaccio (ma non da quella di coltivazione) di sostanze stupefacenti. Giovane malato di tumore e sotto cure farmacologiche che gli provocavano dolorosi effetti collaterali. Dolori che il ragazzo ha cercato di lenire ricorrendo all'uso di hashish e marijuana. Un uso sempre più frequente al punto da dover provvedere egli stesso alla coltivazione delle piante. Ma, poco dopo, le divise sono

arrivate a casa sua, dove hanno trovato circa 400 grammi di marijuana e 22 di hashish. Dalla denuncia al processo, il passo è stato breve. Fino all'esito positivo.

«E' stata accolta la nostra tesi - spiegano dallo studio Chiarini - secondo la quale sia la coltivazione che l'acquisto fossero finalizzati alla costituzione di una riserva di sostanza da usare a scopo terapeutico. Non solo. La pronuncia ha messo in luce che deve ormai ritenersi massima di comune esperienza quella secondo la quale per determinate patologie l'assunzione di sostanze stupefacenti possa attenuare gli effetti collaterali dovuti alla terapia». La sentenza è da segnalare, continuano dallo studio Chiarini, «per aver bene applicato il principio formulato dalla Suprema

Corte per cui non è sufficiente il superamento del quantitativo previsto dalla tabella ministeriale per ritenere la condotta penalmente rilevante. Anche in presenza di quantità non esigue, continua la Corte, il giudice può e deve valutare se le modalità dell'azione siano tali da escludere un uso non esclusivamente personale. La pronuncia è nata dal caso di un pastore, assolto in primo grado, e contro il quale la procura aveva ricorso in appello chiedendone l'incriminazione per possesso di cannabis. Ricorso respinto, in quanto la Corte ha accolto la tesi dell'uomo secondo il quale quella scorta era stata preconstituita per uso personale in vista della lunga permanenza solitaria in montagna legata alla transumanza delle pecore».


il Resto del Carlino **PESARO**

Domenica 28 ottobre 2012

www.ilrestodelcarlino.it/pesaro
e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
spe.pesaro@speweb.it

Redazione: via Manzoni 24, Pesaro - Tel. 0721 377711 - Fax 0721 34959

■ Pubblicità: S.P.E. - C.so XI Settembre, 304 - Tel. 0721 35506 / Fax 0721 69027



Poliziotto durante un sequestro

La sentenza
Mezzo chilo
di droga
per curarsi:
assolto

■ A pagina 7

IL CASO AFFETTO DA , DIPENDENTE

LA USAVA PER LENIRE IL DOLORE DERIVANTE DAI FARMACI

Mezzo chilo di droga, ma per curarsi: assolto

Aveva in casa 400 grammi di marijuana e 22 di hashish. Condannato per la coltivazione



MIGLIAIA DI
DI
DI
DI
davanti a marijuana
prova per essere
L'imputato
condannato a
il mese di

in casa propria 400 grammi di marijuana e 22 grammi di hashish. Non è un reato. Ma se le sostanze erano destinate a scopi terapeutici, più esattamente costituivano una «riserva di sostanza stupefacente da utilizzare principalmente a scopo terapeutico», visto che la persona che le deteneva — un dipendente già — è affetto da ed cronica e l'assunzione delle sostanze di cui si parla in effetti «può attenuare gli effetti collaterali dovuti alla terapia farmacologica». Sono i passi principali di una recente sentenza di un giudice del tribunale di Urbino, che ha assolto la persona in oggetto, difesa dagli avvocati Giovanni Chiarini e Marco Galluccio. L'imputato invece è stato condannato

anche se con una pena che ha tenuto conto delle attenuanti, per il reato della coltivazione, visto che in effetti teneva in casa, anche «se in maniera artigianale», venti piante di marijuana.

GLI AVVOCATI **«Non basta superare le dosi minime per ritenere sanzionabile la condotta»**

«IN PARTICOLARE — scrivono gli avvocati Chiarini e Galluccio — la sentenza si segnala per aver fatto buona applicazione del seguente principio di diritto formulato dalla Suprema Corte: e cioè che in tema di possesso di sostanze stupefacenti, non è sufficiente il superamento del quanti-

tativo previsto dalla tabella ministeriale per ritenere la condotta penalmente rilevante. Anche in presenza di quantità non esigue, infatti, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere un uso non esclusivamente personale». «La Corte costituzionale — aggiungono i legali citando un altro esempio — ha infatti respinto anche il ricorso con il quale la Procura chiedeva l'incriminazione di un pastore, per possesso di 38 grammi di hashish e marijuana, contestando l'assoluzione del giudice dell'udienza preliminare. La Corte ha accolto la tesi difensiva dell'uomo, secondo cui quella scorta era stata preconstituita per uso personale dall'imputato, che faceva abitualmente uso di droghe in vista del lungo periodo di

Il criterio

possesso di sostanza stupefacente per fini di natura medica è stato ritenuto non penalmente rilevante

eccezione»

il giudice invece ha respinto l'imputato per il fatto che coltivava marijuana, anche se considerando attenuanti

permanenza solitaria in campagna e in montagna, dove doveva recarsi per le attività connesse alla transumanza di greggi di pecore». «E' STATA dunque accolta — tornando al caso del cliente affetto da — la tesi difensiva secondo cui sia la coltivazione che l'acquisto fossero finalizzati alla costituzione di una «riserva» di sostanza stupefacente da usare prevalentemente, se non esclusivamente, a scopo terapeutico. La sentenza in questione ha così messo in luce che «deve ritenersi ormai massima di comune esperienza quella secondo la quale per determinate patologie mediche, come quelle riscontrate nel presente procedimento, l'assunzione di stupefacenti possa attenuare gli effetti collaterali dovuti all'assunzione della terapia farmacologica».